

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)
Consorzio Industriale del Lazio
Verbale n. 6 dell'11 dicembre 2024

Il giorno **11 del mese di dicembre dell'anno 2024 alle ore 14.30**, in modalità telematica, si è riunito l'Organismo di Vigilanza monocratico del **Consorzio Industriale del Lazio**.

Il presidente dà avvio alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno.

- 1 Flussi informativi**
- 2 RELAZIONE ANNO 2024 E RACCOMANDAZIONI DELL'ODV per l'anno 2025**
- 3 PIANO DI AUDIT (Pianificato) DELL'ODV PER L'ANNO 2025**
- 4 Varie ed eventuali**

L'Organismo di Vigilanza ricorda che, nell'anno 2024, l'Organo Amministrativo del Consorzio, ha subito delle variazioni a seguito del Decreto del Presidente della Regione Lazio 1° marzo 2024, n. T 00032, recante: *“Legge Regionale n. 23 del 29.12.2023, art. 6, comma 2 – Nomina del Commissario Straordinario del Consorzio Unico”*, pubblicato sul BURL N.19 – Supplemento n. 1 del 05.03.2024 che ha nominato quale Commissario Straordinario del Consorzio Unico il Prof. Raffaele Trequattrini.

Ciò premesso, il Presidente inizia la riunione trattando in sequenza i punti all'ordine del giorno.

Punto 1 dell'odg: Flussi informativi

L'O.d.V. richiede all'organo amministrativo di predisporre, anche per l'anno 2025, adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza come previsto dall'attuale format del MOG aziendale.

Infine, l'OdV richiede a tutti i Responsabili di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione del modello e/o criticità connesse all'attuazione dello stesso. Inoltre, verrà richiesta, a fine anno 2025, in fase di predisposizione della relazione annuale dell'OdV, ad ogni Responsabile di predisporre la scheda di evidenza di cui all'**Allegato 1**.

Punto 2 dell'odg: RELAZIONE ANNO 2024 E RACCOMANDAZIONI DELL'ODV per l'anno 2025

L' O.d.V., nel riprendere l'argomento già avviato nel corso delle precedenti sedute dell'anno 2024 (**Cfr. Verbale n. 1 del 25 marzo 2024; Verbale n. 2 del 21 maggio 2024; Verbale n. 3 del 4 luglio 2024; Verbale n. 4 del 10 ottobre 2024 e Verbale n° 5 dell'11 dicembre 2024**) prosegue la disamina del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal **Consorzio** confermando la valutazione espressa nel corso delle precedenti sedute, sulla necessità che lo stesso sia aggiornato ad ogni variazione organizzativa e normativa, e ciò in ragione, non solo di motivazioni legate all'assetto

¹ Si fa presente che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 6 del 15 marzo 2004 - Verbale n° 1, è stato nominato il **Prof. Giuseppe Russo** quale componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico del **Consorzio Industriale del Lazio**. Il Nuovo Organismo di Vigilanza si è regolarmente insediato in data 25 marzo 2024 (**Cfr. Verbale n°1 del 25 marzo 2025**).

organizzativo della società, ma soprattutto al quadro dei reati-presupposto recepiti nel D. Lgs. 231/2001, successivamente all'ultima approvazione del Modello vigente.

A tal proposito, si rinvia alle valutazioni e rilievi evidenziati nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4.

In conformità a quanto disposto nel Piano di Audit interno per l'anno 2024 si è proceduto ad effettuare l'Audit di fine anno per la predisposizione della Relazione finale dell'Organismo di Vigilanza per l'annualità 2024.

L'Organismo di Vigilanza elabora la seguente relazione, rivolta all'Organo Amministrativo per relazionare sulle attività svolte e le relative valutazioni effettuate nel corso dell'anno 2024.

Le informazioni contenute nella presente relazione sono state elaborate sulla base dei flussi pervenuti dai dirigenti e responsabili della Società e delle notizie raccolte direttamente dall'Organismo di Vigilanza nel corso dello svolgimento delle proprie attività e riunioni, in presenza e da remoto, come da verbali agli atti, nelle seguenti date:

- **Verbale n. 1 del 25 marzo 2024;**
- **Verbale n. 2 del 21 maggio 2024;**
- **Verbale n. 3 del 4 luglio 2024;**
- **Verbale n. 4 del 10 ottobre 2024;**
- **Verbale n° 5 dell'11 dicembre 2024)**

Ciò premesso, nelle **Tabelle 1, 2 3 e 4** è evidenziato lo stato di attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Consorzio, nell'anno 2024, e le relative attività da implementare nell'anno 2025 al fine del miglioramento continuo dei livelli di esimenza e presidio della società.

In conclusione, l'Organismo di Vigilanza a seguito degli Audit effettuati nell'anno 2024 e della documentazione messa a disposizione dal Consorzio e dai vari responsabili nei vari audit e flussi informativi non ha ravvisato violazioni del modello e/o commissione di relativi reati presupposto, ma una serie di raccomandazioni, riportate nelle Tabelle 1, 2, 3, 4, che il Consorzio deve recepire e implementare attraverso le azioni suggerite nella Tabella 5 al fine di garantire il miglioramento dei livelli di prevenzione e esimenza dei Modelli adottati.

Infine, si comunica all'Organo Amministrativo che nell'anno 2024 non sono pervenute segnalazioni all'Organismo di Vigilanza riguardanti violazioni e/o criticità sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Tabella 1: Piano di intervento per la Mitigazione dei rischi di commissione di Reati Presupposto che l'Organismo di Vigilanza raccomanda e richiede di attuare al Consorzio		
Misura	Stato di attuazione anno 2025	Azioni da implementare nell'anno 2025
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	Già operativo	Si raccomanda e richiede al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di: - adeguare il PTPCT 2025-2027 entro la data del 31 gennaio 2025; ² - di svolgere tutti gli Audit e le verifiche previste nel PTPCT e di comunicare tempestivamente ogni criticità al Commissario, all'Organismo di Vigilanza e agli organismi di controllo.
Internal Audit	NON OPERATIVO	La prassi internazionale auspica al fine di migliorare la compliance aziendale di istituire l'Ufficio Internal Audit al fine di attuare un controllo costante e permanente sulle attività svolte ³ . Ciò premesso, vista la struttura organizzativa e le finalità del Consorzio sarebbe auspicabile istituire il predetto ufficio e approvare un Piano di Audit annuale del Consorzio.
Organismo di Vigilanza ⁴	Già operativo	All'Organismo di Vigilanza è richiesto di attuare un presidio costante e permanente sulla congruità esimente del MOG e di segnalare all'Organo Amministrativo gli eventuali interventi da attuare per la prevenzione di tutti i reati presupposto.
Modello di gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01	Da aggiornare entro il 31/05/2025	Si raccomanda e richiede all'Organo Amministrativo di aggiornare tempestivamente il MOG ed in particolare il Testo Unico dei Regolamenti e Procedure ad ogni evoluzione normativa ⁵ che abbia riflessi diretti ed indiretti sui reati presupposto.
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza	Da aggiornare entro il 31/01/2025	Si raccomanda e richiede all'Organo Amministrativo di aggiornare ed approvare, entro il 31 gennaio 2025, il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza.
Codice Etico e di Comportamento	Già operativo	Non sono richiesti interventi da attuare, ma solo eventualmente interventi di adeguamento in caso di evoluzioni normative
Codice Sanzionatorio	Già operativo	Non sono richiesti interventi da attuare, ma solo eventualmente interventi di adeguamento in caso di evoluzioni normative
Controllo Strategico	Da attuare	Si raccomanda e richiede all'Organo Amministrativo di attivare il Controllo Strategico anche al fine di migliorare la reportistica per i soci e gli Enti esterni di controllo.
Controllo di Gestione	Da attuare	Si raccomanda e richiede all'Organo Amministrativo di attivare il Controllo di gestione anche al fine di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione.
Collegio Sindacale	Già operativo	Si raccomanda e richiede al Collegio Sindacale di comunicare tempestivamente ogni criticità connessa ai reati presupposto, in particolare reati societari, tributari e riciclaggio, all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza e/o alle autorità competenti nelle modalità previste dalla normativa vigente.
Sistema Integrato di Programmazione e Controllo	Da attuare	Si raccomanda e richiede all'Organo Amministrativo di attuare e rendere più efficace il Sistema Integrato di Programmazione e Controllo

² Si chiede al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del Consorzio Industriale del Lazio di procedere all'adeguamento del Piano Anticorruzione e Trasparenza per le annualità 2025/2027 in linea con la normativa vigente e le linee guida dell'ANAC.

³ L'Internal Auditor è il professionista che verifica e cerca di migliorare le procedure interne all'azienda. Si assicura del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e finanziarie (revisione contabile), controlla l'efficacia e l'efficienza nella gestione dei principali processi aziendali (ad es. procurement, ICT, HR, valutazione e gestione del rischio) e verifica il rispetto di leggi, regolamenti e normative applicabili.

Opera in modo **indipendente** rispetto alle unità di business che è tenuto a monitorare, e all'attività di revisione affianca quella di consulenza su come risolvere le eventuali criticità e **rendere più efficienti i diversi processi aziendali**.

Il lavoro dell'Internal Auditor ha come *main focus* l'**analisi delle principali attività dell'azienda**, e la valutazione dei rischi complessivi: si occupa dunque di **audit di stato patrimoniale** e conto economico della società, verifica periodica degli adempimenti contabili, verifica delle valutazioni economiche/finanziarie e *due diligence* fiscale. Svolge inoltre **compliance audit** per determinare la conformità delle attività e dei processi aziendali in riferimento a leggi, procedure operative, regolamenti e codici di condotta, e per individuare i rischi e le debolezze del **sistema di controllo interno** - anche in un'ottica di **fraud audit**, in modo da evitare frodi e comportamenti illeciti.

A questo scopo l'Internal Auditor conduce interviste con lavoratori e responsabili delle strutture da revisionare, analizza la documentazione fornita e stila report conclusivi.

L'Internal Auditor comunica poi al *management* aziendale quanto emerso dalle attività di audit, le eventuali carenze di controllo e le possibili soluzioni identificate. Espone i risultati, evidenziando i problemi che rallentano e minacciano l'efficienza dell'organizzazione e propone interventi finalizzati al **miglioramento dei processi di controllo, gestione dei rischi e corporate governance**.

L'attività segue solitamente un piano annuale di interventi di audit, per monitorare in modo periodico e sistematico l'efficacia delle procedure di controllo interno, cui si affiancano progetti di audit e controlli *ad hoc*, per affrontare criticità specifiche.

⁴ Premesso che è stato nominato, con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 6 del 15 marzo 2004 – Verbale n° 1, il **Prof. Giuseppe Russo** quale componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico del **Consorzio Industriale del Lazio**.

⁵ **A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza evidenzia le novità normative riportate nell'Appendice 1.**

Misura	Stato di attuazione anno 2025	Azioni da implementare nell'anno 2025
Sistema Integrato Controlli Interni	Da ampliare	Si raccomanda e richiede all'Organo Amministrativo di rendere ancora più efficace il Sistema Integrato di Controlli Interni ⁶
Risk Management	Da ampliare	Si raccomanda e richiede all'Organo Amministrativo di aggiornare almeno con cadenza annuale l'analisi dei rischi aziendali
Regolamenti/Procedure/Protocolli	Da attuare e aggiornare	Si raccomanda e richiede all'Organo Amministrativo di aggiornare tempestivamente le procedure aziendali soprattutto quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy, web security e acquisti di beni e servizi e ad ogni evoluzione normativa che abbia riflessi diretti ed indiretti sui reati presupposto ed ogni qualvolta le stesse siano divenute obsolete per la prevenzione dei Reati presupposto. Infine, si richiede di formalizzare attraverso la predisposizione di Regolamenti/Procedure/Protocolli ⁷ le attuali prassi operative non formalizzate al fine di incrementare il livello di esigenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Consorzio.
Sistemi di Certificazione (UNI_EN)	Il Consorzio, ad oggi, non possiede certificazioni ISO-UNI-EN	L'Organismo di Vigilanza ritiene che l'attuazione dei sistemi di Certificazione ISO UNI EN 9001; 14001; 27001, 37001 e 45.001 possano contribuire significativamente ad incrementare il sistema esimente del Consorzio. A tal proposito, si precisa che il Commissario ha comunicato all'Organismo di Vigilanza, in fase di audit, che è partito l'iter per l'acquisizione delle Certificazioni ISO UNI EN 9001; 37001 e 45.001.
Trasparenza (Accesso Civico e Accesso Generalizzato)	Già operativa	Si raccomanda e richiede all'Organo Amministrativo di garantire la piena trasparenza della gestione aziendale anche attraverso la piena attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 97/2016
Sicurezza sui Luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Già operativa	Si raccomanda l'implementazione e il mantenimento di tutti i presidi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro (Organigramma e Funzionigramma relativo alla Sicurezza sui luoghi di lavoro; RSPP; Medico Competente; RSL; Formazione Obbligatoria; Sorveglianza Sanitaria; DVR e DUVRI (ove previsto); POS; Piano di Evacuazione e Verbali relativi alle prove di evacuazione effettuate nell'annualità 2024.; Piano delle emergenze; Verbali Riunione periodica annuale di prevenzione e protezione dai rischi; Certificato di prevenzione incendi; Verbali e/o atti sulle attività svolte per la Verifica impianti, attrezzature e messa a terra, nonché le verifiche periodiche, ecc.)
Privacy e web Security	Già operativa	Si raccomanda l'implementazione e il mantenimento di tutti i presidi relativi alla Privacy e web Security (Organigramma e Funzionigramma relativo alla Privacy e web Security; DPO; Responsabili e Incaricati del trattamento; Rilascio informativa Privacy; Rilascio informativa Cookie; Modello Notificazione al Garante del trattamento; Formazione in materia di Privacy; Procedura Web Security; Procedura di Incident Response; Modalità con le quali viene garantito il diritto di oblio; Rettifica dei dati; Cancellazione e Portabilità, ecc.)
Gestione Rifiuti e Ambiente	Già operativa	Si raccomanda di monitorare costantemente l'implementazione e il mantenimento di tutti i presidi ambientali ed in particolare la gestione dei rifiuti.
Rotazione dei Dipendenti	Già operativo	Si richiede ove possibile, nel caso si ravvisino criticità, di apportare degli adeguamenti organizzativi con una diversa strutturazione della Macrostruttura aziendale (Organigramma e Funzionigramma) che consentano anche di ridistribuire alcune Responsabilità strategiche

⁶ Infine, l'Organismo di Vigilanza raccomanda all'Organo Amministrativo di effettuare l'analisi sugli "assetti organizzativi, amministrativi e contabili" al fine di preservare la continuità aziendale e la sopravvivenza stessa del Consorzio. A tal proposito, in virtù dell'attuale situazione economico finanziaria in cui si trova il Consorzio, l'Organismo di Vigilanza richiede a tutti i soggetti preposti alla governance e controllo (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione (Commissario) e Collegio Sindacale) di mettere in atto tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per la sopravvivenza del Consorzio e salvaguardia del relativo patrimonio.

⁷ A tal proposito, si rileva che l'attuale Commissario ha avviato l'iter di formalizzazione delle predette procedure: modello attestazione Qualifica Fornitori; procedura gestione acquisti beni e servizi; procedura erogazione servizi e customer satisfaction; procedura ciclo attivo e procedura ciclo passivo; procedure Rendicontazione Fondi e Finanziamenti ricevuti da Enti Pubblici e Privati; procedura Bilancio e Gestione degli aspetti fiscali; procedura Bilancio esercizio; procedura Gestione di Omaggi, Donazioni, Liberalità e Sponsorizzazioni; procedure/Sistema Privacy e Web Security; procedura Selezione, Gestione e Valutazione del Personale; procedura Gestione dei Rapporti con la Pubblica amministrazione ed Organi Ispettivi e di Controllo; procedura Gestione dei Rifiuti e Procedure/Sistema di Gestione della Sicurezza dei Luoghi di Lavoro. Le predette attività, a seguito degli audit intercorsi con il Direttore e il Commissario, dovrebbero concludersi entro la fine del mese di ottobre.

Tabella 2: AUDIT: Adeguatezza del Modello ⁸			
Descrizione	Risposta ⁹	Note	Azioni da intraprendere
Il Modello di Organizzazione e Gestione adottato prevede:			
Delle linee di condotta e comportamento?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni normative
Un sistema disciplinare nel caso di violazione del codice etico?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni normative
Un'analisi dei rischi di commissione dei reati ex D.Lgs 231/2001?	Si		Adeguare con cadenza annuale e tempestivamente in caso di evoluzioni normative.
Un riferimento ai protocolli aziendali e di controllo interno che prevengono rischi identificati?	NO		Il Modello non è corredato da Regolamenti/Procedure/Protocolli formalizzati. Ciò premesso, si richiede di formalizzare le attuali prassi operative e di adeguare i relativi Regolamenti/Procedure/Protocolli ad ogni evoluzione normativa
Un riferimento all'Organismo di Vigilanza (OdV)?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni normative
È previsto l'aggiornamento periodico del modello?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni normative
È previsto un sistema di informazione iniziale ed una successiva formazione periodica dei destinatari?	Si		Sul punto il Modello contiene una descrizione generica delle attività. Si richiede, anche a seguito delle ultime evoluzioni giurisprudenziali, di prevedere un'intensa attività di informazione e formazione del personale, attuata sia attraverso una diffusione e comunicazione a tutto il personale del modello e del codice etico, sia attraverso qualificate iniziative di formazione finalizzate a divulgare e implementare la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate.
L'OdV è dotato delle seguenti caratteristiche:			
Autonomia?	Si		Mantenimento
Indipendenza?	Si		Mantenimento
Professionalità?	Si		Mantenimento
L'OdV è dotato di un proprio budget autonomo?	Si		Mantenimento
Nell'OdV è prevista la presenza di almeno un professionista Indipendente?	Si		Mantenimento
L'OdV riporta periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito al suo operato?	Si		Mantenimento
L'Azienda richiede ai propri Fornitori o Collaboratori l'adesione Scritta al proprio codice di comportamento?	Si		Mantenimento
L'OdV si interfaccia anche tramite riunioni ufficiali con gli altri Organi di Controllo (Internal Audit, Società di Revisione, ecc.)	Si		Mantenimento

⁸ Una o più risposte negative implicano la non adeguatezza del modello, che necessita in questo caso di essere rivisto.

⁹ Le risposte possibili sono sì, no oppure n/a (non applicabile).

Tabella 3: AUDIT: Valutazione globale del Modello			
Descrizione	Risposta ¹⁰	Note	Azioni da intraprendere
Esiste ed è in uso presso l'azienda un Codice Etico e di Comportamento?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni normative
Gli organi di governance e la direzione comunicano in forma appropriata i principi del Codice Etico e di Comportamento riferiti al fatto che l'integrità dell'azienda non può essere oggetto di compromessi?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni normative
Gli Organi di governance e la direzione tengono e divulgano il concetto di "Comportamento corretto"?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni normative
Esistono direttive e principi di controllo interno ben definiti, per effetto dei quali si riscontra all'interno dell'azienda una consapevolezza diffusa dell'importanza e dell'attuazione delle procedure di controllo interno?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni normative
La competenza del personale dell'azienda è commisurata			
- ai compiti assegnati?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
- alle responsabilità richieste?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
Lo stile con cui agiscono gli organi di governance e la direzione è appropriato?			
- nella delega dei poteri e responsabilità?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
- nell'organizzazione della struttura?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
- nella gestione del personale?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
- nel favorirne la crescita professionale dello stesso?	SI		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
Gli Organi di governance e la direzione curano con l'adeguato impegno l'applicazione dei principi sopra descritti?	SI		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative

¹⁰ Le risposte possibili sono sì, no oppure n/a (non applicabile)

Tabella 4: AUDIT: Informazioni e comunicazione			
Descrizione	Risposta ¹¹	Note	Azioni da intraprendere
Il sistema informativo aziendale è in grado di individuare e raccogliere le informazioni significative:			
- Finanziarie e contabili	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
- Gestione degli incarichi tecnici	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
- Anagrafiche degli utenti e dei clienti	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
Tali informazioni sono trasmesse al personale competente ed in una forma che consenta di assolvere i compiti assegnati?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
Il sistema di informazione interna dell'azienda:			
- è efficace e, quindi consente a tutti gli utenti di ottenere le informazioni appropriate allo svolgimento del proprio compito?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
- la comunicazione avviene in modo chiaro in rapporto alle attese ed alle responsabilità dei singoli utenti.	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
- sono predisposte di soddisfare l'esigenza di dar conto dei risultati?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
Il sistema IT adottato mette in condizione tutti gli utenti interessati di ottenere			
- informazioni complete?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
- informazioni attendibili?	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative

Tabella 5: AUDIT: Monitoraggio			
Descrizione	Risposta ¹²	Note	Azioni da intraprendere
Il monitoraggio del sistema di controllo interno è attuato da:			
- Internal Audit	NO		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
- Organismo di Vigilanza	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
- Revisione Contabile (Società di Revisione)	Si		Adeguare in caso di evoluzioni organizzative
- Oltre agli organi di vigilanza sopra descritti sono state introdotte ulteriori procedure di monitoraggio continuo o periodico del funzionamento del sistema di controllo interno?	NO		Implementare
Gli scostamenti vengono segnalati, per mezzo di lettera alla direzione, agli organi di governance competenti?	NO		Implementare
Le politiche aziendali e le procedure vengono modificate per adeguarle all'evoluzione dell'azienda?	NO		Implementare

¹¹ Le risposte possibili sono sì, no oppure n/a (non applicabile)

¹² Le risposte possibili sono sì, no oppure n/a (non applicabile)

Ciò premesso, a conclusione delle attività svolte nell'anno 2024, si è proceduto a svolgere la FULL DUE DILIGENCE 231 (NORMATIVA - GIURISPRUDENZIALE) DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DAL CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO di cui all'Allegato 2.

Inoltre, si raccomanda e si richiede all'Organo Amministrativo, in particolare, di attuare, qualora non fossero già attive, nell'annualità 2024 le seguenti attività:

- a) in riferimento alle problematiche connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro di:
 - richiedere almeno con cadenza semestrale una relazione scritta all'RSPP sullo stato di attuazione del sistema di prevenzione della sicurezza sui luoghi di lavoro con individuazione delle relative criticità;
 - comunicare per iscritto all'RSPP che qualsiasi criticità connessa al sistema di prevenzione della sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza ed all'Amministratore Unico;
 - aggiornare tempestivamente il DVR e gli eventuali DUVRI ad ogni evoluzione normativa che abbia riflessi diretti ed indiretti sui reati presupposto ed ogni qualvolta lo stesso sia divenuto obsoleto per la prevenzione dei Reati Presupposto;
 - attuare tempestivamente tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (medico competente, formazione, ecc.).

Inoltre, si richiede all'Organo Amministrativo di effettuare almeno due verifiche annuali sulla corretta gestione e/o smaltimento dei rifiuti prodotti.

- b) in riferimento alle problematiche connesse alla gestione del personale di:
 - verificare che le assunzioni, le mobilità e le progressioni di carriera siano effettuate tramite procedura per selezione e nel pieno rispetto della normativa aziendale;
 - verificare che le assunzioni e le progressioni di carriera siano contenute nel Piano triennale del Fabbisogno del Personale di ASP che deve essere preventivamente approvato dall'assemblea dei soci;
 - approvare il sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa e il relativo Piano degli Obiettivi 2025;
- c) in riferimento alle problematiche connesse all'acquisto di beni e servizi di:
 - aggiornare costantemente a seguito delle evoluzioni normative il Regolamento e le relative procedure;
 - monitorare continuamente l'applicazione del criterio di rotazione dei fornitori e controllare costantemente che il divieto previsto dalla normativa

vigente e dal MOG, ossia il frazionamento artificioso dell'appalto e/o l'acquisto dei beni e servizi per evitare la gara, sia sempre applicato.

- formalizzare all'interno del Regolamento e della relativa procedura aziendale in materia di acquisti e approvvigionamenti la regola secondo cui le procedure di gara devono essere bandite in tempo utile - e comunque almeno 8 mesi prima della scadenza del termine di affidamento del servizio o della fornitura già aggiudicata, salvo eventuali deroghe espressamente motivate - al fine di evitare che gli affidamenti siano oggetto di proroghe continue, al di fuori dei casi espressamente previsti dal Codice degli Appalti pubblici; in tal senso, l'OdV suggerisce di prevedere nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione di gara bandita da ASP l'impegno dell'affidataria aggiudicatrice di eseguire il servizio anche per tutto il periodo necessario a consentire ad ASP l'espletamento della nuova gara e del relativo nuovo affidamento, ai medesimi patti e condizioni, anche economiche, di quelli già oggetto del precedente affidamento;

- valorizzare nelle gare di maggiore complessità dal punto di vista tecnico e comunque nei casi previsti dal Codice degli Appalti pubblici il ruolo e le responsabilità del D.E.C. (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) nella fase di esecuzione del contratto, ai fini dei relativi controlli, da parte di quest'ultimo, sull'esecuzione delle prestazioni da parte dell'affidatario del servizio;

- adottare l'Albo Fornitori prevedendo nel relativo Regolamento sia i criteri e i requisiti di valutazione per l'ammissione del fornitore nel predetto Albo sia i requisiti per il mantenimento dello stesso all'interno dell'Albo nel corso del tempo (mediante valutazione del fornitore nell'ambito del relativo rapporto contrattuale con il Consorzio);

- distinguere, con riferimento ai servizi legali resi dai propri consulenti e avvocati di fiducia, all'interno dell'Albo Fornitori i servizi di assistenza legale in ambito giudiziale dai servizi di consulenza legale, applicando ove possibile, tenuto conto del rapporto fiduciario, dell'economicità del servizio affidato e della professionalità ed esperienza tecnica del legale incaricato e dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività legale svolta, meccanismi di rotazione nella relativa selezione;

- predisporre una pianificazione annuale degli acquisti, in un'ottica di maggiore ottimizzazione degli investimenti e dell'impiego delle relative risorse finanziarie; nelle more del perfezionamento di tale pianificazione, l'OdV suggerisce alla Società di far sì che ogni richiesta di acquisto proveniente da ciascun settore o area aziendale sia accompagnata da un'autodichiarazione che certifichi il fabbisogno di quel determinato acquisto a livello aziendale, in termini di effettiva utilità e indispensabilità del medesimo, sia sul piano qualitativo che quantitativo.

d) in riferimento alle problematiche connesse alla Privacy e sicurezza dei dati personali di:

- **richiedere almeno con cadenza semestrale una relazione scritta al DPO sullo stato di attuazione del sistema Privacy e sicurezza e trattamento dei dati con individuazione delle relative criticità;**

- **comunicare per iscritto al DPO che qualsiasi criticità connessa al sistema Privacy e sicurezza dei dati deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza ed all'Organo Amministrativo;**

- **aggiornare tempestivamente il sistema Privacy ad ogni evoluzione normativa che abbia riflessi diretti ed indiretti sui reati presupposto ed ogni qualvolta lo stesso sia divenuto obsoleto per la prevenzione dei Reati Presupposto;**

- **attuare tempestivamente tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla Privacy e sicurezza dei dati personali.**

Inoltre, si richiede all'Organo Amministrativo di effettuare almeno due verifiche annuali sulla corretta gestione delle licenze e del relativo pagamento degli eventuali diritti.

e) in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari e relativi reati societari e tributari:

- **richiedere almeno con cadenza semestrale la verifica della tracciabilità dei flussi finanziari e dei relativi pagamenti;**

- **attuare un controllo almeno semestrale della corretta attuazione del ciclo attivo e passivo;**

- **attuare un controllo almeno semestrale sulla corretta attuazione delle procedure per la predisposizione del Bilancio e relative dichiarazioni fiscali;**

- **verifica semestrale dei versamenti erariali per il controllo dei reati di carattere omissivo di cui al D.Lgs 74/2000;**

- **istituire procedure inventariali dei cespiti aziendali che identifichino anche la relativa ubicazione fisica degli stessi.**

In conclusione, si precisa in tale sede che l'Assemblea dei Soci deve approvare preventivamente il Piano Strategico e/o Piano Industriale triennale e/o annuale del Consorzio e il Piano triennale del fabbisogno del personale.

Punto 3 dell'odg: Formazione e PIANO DI AUDIT DELL'ODV PER L'ANNO 2025

L'OdV ai fini della formazione ed in particolare di quella obbligatoria (D.Lgs 231/2001 e s.m. i; D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; Privacy; ecc.) raccomanda all'Organo Amministrativo di approvare il Piano Formativo 2025 e di svolgere la relativa formazione obbligatoria.

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs 231/2001 l'OdV procede a predisporre il

Piano delle Attività di audit per l'anno 2025, evidenziato nella seguente tabella:

CADENZA	ATTIVITÀ
Costantemente	Raccolta dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti e/o organi di governo e di controllo, nonché dei flussi informativi dall'OdV agli Organi di Governo e di Controllo
Costantemente ed a sorpresa	- Verifica con accesso nei singoli uffici di riferimento, per assicurare la riconciliazione tra quanto indicato in procedura e le effettive situazioni riscontrabili conciliando la documentazione interna degli uffici e quanto indicato in procedura.
Ogni sei mesi	Verifica stato di attuazione del MOG e del Piano della Formazione obbligatoria
Aprile-Maggio 2025	Audit su: ¹³ - Sicurezza nei Luoghi di lavoro; - Privacy e Sistemi informativi (Regolamento Comunitario 679/2016); - Diritto d'Autore; - Gestione dei Rifiuti e normativa ambientale. - Area Gare; Acquisti di beni e servizi e Gestione Fornitori; - Rendicontazione finanziamenti.
Settembre-Ottobre 2025	Audit su: - Amministrazione; - Bilancio; - Tributi; - Personale e Risorse Umane
Dicembre 2025	Remediation plan, verifiche a campione sull'attuazione del MOG e Relativa Relazione annuale 2025

L'OdV raccomanda, infine, all'Organo Amministrativo di approvare il Piano di Audit aziendale per l'anno 2025.

Punto 4 dell'odg: SEGNALAZIONI

Il Presidente, infine, fa presente, in riferimento alle segnalazioni, che non è pervenuta, nell'anno 2024, all'OdV alcuna segnalazione. A tale proposito si raccomanda di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi accadimento così come previsto dal flusso informativo del MOG.

L'OdV chiude la seduta alle ore 17.00 previa redazione e lettura del presente verbale.

Cassino, 11/12/2024

L'Organismo di Vigilanza

Prof. Giuseppe Russo
(Presidente)

¹³ In relazione al primo Audit 2025 che si terrà a fine aprile si richiede di predisporre la seguente documentazione:

- elenco degli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 aprile 2025;
- elenco dei servizi acquisiti per la gestione dei rifiuti prodotti dal 1° gennaio 2025 al 15 aprile 2025;
- elenco delle dichiarazioni ricevute per la qualificazione di principali fornitori ricevute dal 1° gennaio 2025 al 15 aprile 2025;
- elenco del personale assunto dal 1° gennaio 2025 al 15 aprile 2025;
- elenco dei provvedimenti disciplinari dal 1° gennaio 2025 al 15 aprile 2025;
- relazione del DPO sullo stato di attuazione degli adempimenti Privacy e Web security;
- relazione dell'RSPP sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008;
- relazione sulla gestione delle segnalazioni Whistleblowing di cui al D.Lgs 24/2023;
- ultimo bilancio approvato e relative dichiarazioni fiscali;
- elenco degli eventuali contenziosi o contestazioni della società con le autorità di controllo dal 1° gennaio 2025 al 15 aprile 2025;
- elenco dei corsi di formazione obbligatoria (D.Lgs 231/2001 e s.m. i; D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; Privacy; ecc.) svolti dal 1° gennaio 2025 al 15 aprile 2025;
- elenco dei software utilizzati con ricevute di pagamento delle licenze;
- tutti gli audit effettuati sui sistemi di gestione e certificazioni attive (es. ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ecc) dal 1° gennaio 2025 al 15 aprile 2025;
- elenco delle gare vinte dal 1° gennaio 2025 al 15 aprile 2025;
- elenco dei finanziamenti pubblici ricevuti dal 1° gennaio 2025 al 15 aprile 2025;
- elenco degli omaggi, sponsorizzazioni e liberalità elargite dal 1° gennaio 2025 al 15 aprile 2025.

APPENDICE 1

L'Organismo di Vigilanza fa presente che il nuovo D.Lgs. n.141/2024 dà attuazione alla Legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023, con l'obiettivo di *riordinare il sistema doganale italiano*; il decreto ha aggiornato o abrogato alcune norme (quali ad esempio il DPR 43/1973 c.d. Testo Unico delle Leggi Doganali - TULD), completato la telematizzazione delle procedure, migliorato il coordinamento tra le autorità doganali e semplificato le verifiche doganali.

Le disposizioni complementari al codice doganale dell'Unione sono strutturate in 7 titoli per un totale di 122 articoli (a fronte dei più di 350 del TULD) e introducono diverse novità tra cui: rapporto doganale, in cui è stata chiarita l'inclusione dell'IVA tra i diritti di confine; rappresentanza doganale; abrogazione dell'istituto della controversia doganale; ecc. Per una analisi più dettagliata del decreto è possibile prendere visione della Circolare n. 20 della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (allegata) che ha l'obiettivo di illustrare le principali novità, apportate delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

Con specifico riferimento al D. Lgs. 231/2001 il provvedimento ha modificato il testo dell'art. 25 sexiesdecies – Contrabbando come segue:

Testo previgente Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando	Testo attuale Art. 25 sexiesdecies - Contrabbando
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.	1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.	2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

Il nuovo art. 25 sexiesdecies estende dunque l'applicabilità del D.Lgs. 231/2001 alla commissione dei reati previsti:

1. dalle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (*leggasi D.Lgs. 141/2024*);
2. dal Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Di seguito una indicazione di quanto contenuto nei due disposti normativi.

DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE
Il D. Lgs 141/2024, nel Titolo VI relativo alle “Violazioni Doganali”, prevede i seguenti reati:

Art. 78 - Contrabbando per omessa dichiarazione
Art. 79 - Contrabbando per dichiarazione infedele
Art. 80 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine
Art. 81 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti
Art. 82 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
Art. 83 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di usi particolare e di perfezionamento
Art. 84 - Contrabbando di tabacchi lavorati
Art. 85 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati
Art. 86 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
Art. 87 - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato
Art. 88 - Circostanze aggravanti del contrabbando
Art. 89 - Recidiva nel contrabbando
Art. 90 - Contrabbando abituale
Art. 91 - Contrabbando professionale
Art. 92 - Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale
Art. 93 - Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata
Art. 94 - Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca
Art. 95 - Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando

Art. 78 - Contrabbando per omessa dichiarazione

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
 - a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
 - b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Art. 79 - Contrabbando per dichiarazione infedele

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Art. 80 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:
 - a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
 - b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
 - c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) *capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;*
- b) *comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.*

Art. 81 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 82 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Art. 83 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 84 - Contrabbando di tabacchi lavorati

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

- a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
- b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Art. 85 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
 - a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
 - b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
 - e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 86 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 87 - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

Art. 88 - Circostanze aggravanti del contrabbando

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Art. 89 - Recidiva nel contrabbando

1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno.

2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.

3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.

Art. 90 - Contrabbando abituale

1. È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta una condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 30.000.

Art. 91 - Contrabbando professionale

1. Chi, dopo avere riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, riporta una condanna per un altro delitto di contrabbando è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell'articolo 133, secondo comma, del codice

penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 92 - Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale

1. Gli effetti della dichiarazione di abitudine e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'articolo 109 del codice penale. Le disposizioni degli articoli 90 e 91 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi previste.

Art. 93 - Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata

1. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore a un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.
2. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza.

Art. 94 - Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.
5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

Art. 95 - Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando

1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili, ivi incluse le formalità doganali, se necessarie, sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. L'Agenzia, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 6, deve chiedere preventiva autorizzazione

all'autorità giudiziaria competente che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Nel caso di dissequestro di merci deperibili rientranti tra i beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.

6. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione ai sensi dei commi 1 e 5, i beni, qualora ne siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, sono ceduti ai fini della loro distruzione. In caso di distruzione, la cancellazione dei beni dai pubblici registri è esente da qualsiasi tributo o diritto.

7. Gli uffici dell'Agenzia, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in coerenza con la disciplina unionale e nazionale in materia di contratti pubblici.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

L'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001 è stato integrato con i reati previsti dal D.Lgs. 504/1995 - Testo Unico delle Accise (taluni reati sono stati modificati proprio dal D.lgs. 141/2024).

Art. 40 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici
Art. 40 bis - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati
Art. 40 ter - Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi
Art. 40 quater - Circostanze attenuanti
Art. 40 quinquies - Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita
Art. 40 sexies - Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati
Art. 41 - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
Art. 42 - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
Art. 43 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche
[Art. 44 - Confisca]
Art. 45 - Circostanze aggravanti
Art. 46 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

Art. 40 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;

- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate.

2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

Art. 40 bis - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

- a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
 - b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.
5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Art. 40 ter - Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi

1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
 - a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
 - b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
 - e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 40 quater - Circostanze attenuanti

1. Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
- Art. 40 quinquies - Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita**
1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
 2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

Art. 40 sexies - Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati

1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.

2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.

3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.

5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 41 - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro

5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Art. 42 - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 43 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcol o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcol denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.

3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcol e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

[Art. 44 – Confisca]

Art. 45 - Circostanze aggravanti

1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 40, comma 5, e 43, comma 4.

Art. 46 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro

Ciò premesso, l'Organismo di Vigilanza raccomanda e chiede all'Organo Amministrativo di aggiornare tempestivamente il MOG ed in particolare il Testo Unico dei Regolamenti e Procedure ad ogni evoluzione normativa che abbia riflessi diretti ed indiretti sui reati presupposto.

SCHEDA EVIDENZA Rischio Reati ex D.Lgs. n. 231/2001

Ufficio:

Luogo:

All'Organismo di Vigilanza della Società _____

Premesso che:

- La Società _____ ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- tale Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- il Modello prevede la predisposizione di Schede Evidenza delle attività svolte, da parte di ciascun Responsabile di servizio/funzione.

Nell'ambito delle proprie responsabilità organizzative, così come attribuite dall'organigramma, dalle procedure e dalle circolari aziendali, il sottoscritto, come previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, dichiara quanto segue (crociare l'opzione scelta):

- Non si segnala alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso ed in particolare alcun fatto o comportamento che possa riguardare l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.
- Si segnalano elementi di anomalia/infrazioni in relazione alle prescrizioni del Modello:

descrizione:

anomalia/infrazione:

soggetti/funzioni interne coinvolte:

soggetti esterni coinvolti:

data in cui si è verificato l'evento:

Data: / / ____

Firma

ALLEGATO 2 al Verbale n°6 dell'11 dicembre 2024
FULL DUE DILIGENCE 231
(NORMATIVA - GIURISPRUDENZIALE¹)
DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DAL CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO

CHECK LIST

AMBITO	CHECK ODV	SINTESI DEL REPORT FINALE VALUTATIVO
Codice Etico		
Par. 1 - “Introduzione che faccia riferimento alla legislazione, alle linee guida elaborate dall’Associazione di categoria e ad eventuali codici deontologici”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
Par. 2 - “Indicazione dei destinatari del Codice e le modalità di informazione e formazione sui contenuti dello stesso”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
Par. 3 - “Principi etici di riferimento”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
Par. 4 - “Principi e norme di comportamento”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
Par. 5 - “Sanzioni disciplinari conseguenti alla violazione delle disposizioni del Codice”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
Documento di Parte Generale		
Par. 1 - “Configurazione giuridica societaria e dei correlati organi di amministrazione e di controllo che la compongono, dando atto di eventuali modificazioni intercorse nel tempo”: Nel paragrafo occorre dare evidenza dell’interazione di una “logica disposizionale” ed una logica “situazionale” nell’implementazione di un MO231 “tipico”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali. Si raccomanda un sempre maggiore investimento sulla cultura aziendale e gestionale per ampliare la logica “situazionale” nell’implementazione del MOG.

¹ L’aggiornamento giurisprudenziale richiamato “in stile corsivo” all’interno dei singoli paragrafi tiene conto delle seguenti pronunce: Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, Decreto del 22 ottobre 2024 (Banca Progetto); Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, Sentenza n. 31665/24 (Bonatti); Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, decreto, 6 giugno 2024 (Dior); Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, decreto, 3 aprile 2024 (Armani); Tribunale di Milano, sezione autonomamisure di prevenzione, decreto 15 gennaio 2024 (Alviero Martini); Tribunale di Milano, Sezione Seconda Penale, Sentenza n. 1074/2024 (BT Italia); Tribunale di Milano, Sezione X Penale, Sentenza n. 3314/2023 (Johnson & Johnson).

AMBITO	CHECK ODV	SINTESI DEL REPORT FINALE VALUTATIVO
Par. 2 - “Organismo di Vigilanza”		
Nomina, Struttura, Composizione e Professionalità: illustrazione delle ragioni sottese al processo di individuazione ed “<i>affiancamento al Modello 231</i>”, tenuto conto del business e dell’assetto organizzativo specifico.	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
Riconoscimento e definizione di effettivi ed incisivi poteri di ispezione e vigilanza	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
- Paragrafo sulla continuità d’azione: - Individuazione “<i>degli strumenti che garantiscono un funzionamento costante nel tempo ed in continua interazione con gli organismi amministrativi e di controllo</i>” (Programmazione delle attività di vigilanza, Report periodici e Flussi informativi ad hoc/ad evento);	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
Dovere dell’OdV di attivare una “<i>costante attività di impulso all’aggiornamento da parte dell’OdV per garantire un adeguato livello di prestazioni 231</i>”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
Dovere di svolgimento degli audit di vigilanza “<i>in autonomia ed in sinergia con gli strumenti di combined assurance</i>” implementati in Società	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
Riconoscimento e dotazione di un budget “<i>proprio</i>” dell’OdV	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
Dovere di adozione di un Regolamento da parte dell’OdV che disciplini analiticamente la sua attività (Ruolo e poteri dei singoli componenti; Riunioni; Verbalizzazione e archiviazione; Deleghe di vigilanza all’interno dell’Organismo; Flussi informativi; Tecniche degli audit di vigilanza; Gestione del budget “<i>periodica/ad evento</i>”; Gestore Whistleblowing; Ruolo OIV)	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali

AMBITO	CHECK ODV	SINTESI DEL REPORT FINALE VALUTATIVO
Par. 3 - “Piano delle informazioni e comunicazioni verso l’Organismo di Vigilanza”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali. Si raccomanda una maggiore formalizzazione delle attività svolte
■ Identificazione formale del circuito informativo interno ed esterno	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
■ Struttura delle informative periodiche: Key Officer responsabili, contenuto del flusso e periodicità	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
Par. 4 - “Attività di informazione e formazione”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
Formazione:	Si	Si raccomanda di potenziare il criterio della continuità di tutta la formazione obbligatoria.
- Criterio della “continuità”	Si	
- Criterio dell’“intensità/plurime sessioni di training”	Si	Si raccomanda di potenziare l’intensità delle sessioni formative e di training
- Criterio di “specializzazione” ovvero formazione “qualificata” finalizzata a divulgare ed implementare la comprensione delle procedure ed delle regole comportamentali	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali. Si raccomanda un potenziamento della formazione qualificata
- Criterio della “tracciabilità”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali. Si raccomanda una maggiore formalizzazione delle attività svolte
Informazione:	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali. Si raccomanda una maggiore formalizzazione delle attività svolte
■ “Attivare una comunicazione ad hoc a tutti gli agenti contenente un breviario 231 (procedure) descrizione del Decreto e dei reati, ruolo dell’OdV e del sistema sanzionatorio, dichiarazione di presa visione ed accettazione del MOG)”	Si	
■ Rinnovare “l’attività di comunicazione a tutta la popolazione aziendale in merito alle modifiche/aggiornamenti/integrazioni del MOG attraverso: documentazione aziendale in formato elettronico, regolamento aziendale sul corretto utilizzo dei sistemi informativi, bollettino di sintesi sugli aggiornamenti del MOG, messa a disposizione del MOG in un’apposita sezione della intranet aziendale, pubblicazione del Codice di Comportamento 231, diffusione dell’ulteriore canale informativo whistleblowing”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali. Si raccomanda una maggiore formalizzazione delle attività svolte

AMBITO	CHECK ODV	SINTESI DEL REPORT FINALE VALUTATIVO
Par. 5 - “Sistema disciplinare”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ Individuazione dei “soggetti destinatari delle sanzioni disciplinari”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ Definizione di un “apparato sanzionatorio diversamente articolato a seconda del ruolo dei destinatari”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ Individuazione dei “criteri di commisurazione della sanzione”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ Individuazione delle condotte rilevanti “distinguendo tra violazioni formali e violazioni che, invece, possono avere conseguenze pregiudizievoli per l’ente”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ Configurazione di un dettagliato procedimento di irrogazione delle sanzioni “con la specificazione del titolare dell’azione disciplinare, delle garanzie a tutela dell’accusato e della funzione competente ad applicare la sanzione stessa”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ Riconoscimento all’OdV del “potere di accertamento disciplinare”	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
Par. 6 - “Whistleblowing”		
▪ Previsione del canale di segnalazione interna: “adeguatezza ed efficacia” del sistema di rilevamento delle violazioni informatizzato	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ Individuazione e formazione del gestore	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ Implementazione del protocollo di gestione del canale di segnalazione interna	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ Canale di segnalazione esterna/Divulgazioni pubbliche/Denuncia all’Autorità giudiziaria	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ Misure di protezione	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ Trattamento dei dati personali	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ Sanzioni	Si	Adeguito rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali

AMBITO	CHECK ODV	SINTESI DEL REPORT FINALE VALUTATIVO
Par. 7 - “Aggiornamento del Modello” - Adozione di un iter agile che consenta un “continuo investimento su diagrammi di flusso, protocolli, procedure e formazione” ¹	Si	Si raccomanda di aggiornare il MOG e i relativi allegati ad ogni evoluzione legislativa e organizzativa
Par. 8 - “La resilienza del Modello in situazioni straordinarie: procedimento 231 e amministrazione giudiziaria” ▪ Tenuta dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria e con l’Amministratore Giudiziario;	Si	Adeguate rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ Sostituzione dei componenti della governance e degli organi di controllo;	Si	Adeguate rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ Tavolo di confronto con l’OdV e con gli altri soggetti del SCI;	Si	Si raccomanda di potenziare i momenti di confronto tra OdV e gli altri soggetti del SCI
▪ Attivazione di audit mirati;	Si	Si raccomanda di potenziare per il tramite dell’Internal Audit gli Audit mirati.
▪ Programmazione del monitoraggio OdV nel settore di intervento al fine di verificare che il Modello venga “reso operativo (art. 12)” e non meramente “attuato (art. 17)”	Si	Adeguate rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
Risk Assessment	Si	Si raccomanda di potenziare le predette attività
▪ Attività di “percezione e valutazione del rischio reato e del suo grado di intensità”	Si	Si raccomanda di potenziare le predette attività
▪ Attività di “individuazione delle aree potenzialmente a rischio reato con particolare riguardo alle aree c.d.strumentali ovvero quelle che gestiscono strumenti finanziari, destinati a supportare la commissione dei reati stessi”	Si	Si raccomanda di potenziare le predette attività
▪ Attività di “rilevazione dei processi sensibili ed indicazione delle direzioni/funzioni/unità e ruoli aziendali coinvolti”	Si	Si raccomanda di potenziare le predette attività
Attività di “rilevazione e valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del reato”	Si	Si raccomanda di potenziare le predette attività
Attività di “descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati al fine di forgiare le cautele preventive”	Si	Si raccomanda di potenziare le predette attività

AMBITO	CHECK ODV	SINTESI DEL REPORT FINALE VALUTATIVO
Documento di Parte Speciale	Si	Adeguatezza rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali. Si raccomanda di aggiornare costantemente la mappatura delle attività a rischio.
▪ Esiti della “Mappatura delle attività a rischio”	Si	Adeguatezza rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali. Si raccomanda una maggiore formalizzazione delle attività svolte
▪ Descrizione della struttura dei reati presupposto”	Si	Adeguatezza rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ “Monitoraggio e controllo del management”	Si	Adeguatezza rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
“Principi generali di comportamento”	Si	Adeguatezza rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali.
▪ “Contenuti essenziali delle cautele ravvisate nei protocolli operativi”	Si	Adeguatezza rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali. Si raccomanda di aggiornare costantemente i contenuti essenziali delle cautele ravvisate nei protocolli operativi
▪ “Rubrica dei protocolli operativi”	Si	Adeguatezza rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali. Si raccomanda di aggiornare costantemente la rubrica dei protocolli operativi.
Orditura dei Protocolli Operativi ai fini 231	Si	Adeguatezza rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali
▪ “Indicazione del responsabile del processo a rischio reato e compito “formativo” di assicurare che il sistema operativo e di controllo sia adeguato, efficace e specifico rispetto al fine che intende perseguire nonché attuato”	Si	Adeguatezza rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali. Si raccomanda una maggiore formalizzazione delle attività svolte.
▪ “Regolamentazione del processo con individuazione dei soggetti che hanno il presidio di una specifica funzione/attività”	Si	Adeguatezza rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali. Si raccomanda una maggiore formalizzazione delle attività svolte.
▪ “Specificità e dinamicità del protocollo”	Si	Adeguatezza rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali. Si raccomanda una maggiore formalizzazione delle attività svolte.
▪ “Completezza dei flussi informativi inerenti sia al monitoraggio e controllo di prima linea (personale/management) che alle attività di audit nonché all’OdV”	Si	Adeguatezza rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali.
▪ “Monitoraggio e controllo di linea” ▪ “Monitoraggio e controllo del management”	Si	Adeguatezza rispetto ai requisiti minimi previsti dalle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali. Si raccomanda di potenziare per il tramite dell’Internal Audit il “Monitoraggio e controllo di linea” e il “Monitoraggio e controllo del management”